



Certificato d'accompagnamento per animali a unghia fessa

Il certificato d'accompagnamento è valido soltanto il giorno del trasferimento. Per gli animali che vengono trasportati di notte per la macellazione il certificato d'accompagnamento è valido fino all'arrivo al macello, a meno che non siano stati portati nel frattempo in un'altra azienda detentrici di animali.

1. Azienda di provenienza

N. BDTA

Cognome, nome

Indirizzo

NPA, luogo di domicilio

2.1 Specie animali:

- Ovini
- Selvaggina biungolata
- Camelidi del nuovo mondo (lama e alpaca)
- Suini (condotti direttamente al macello)

Numero totale di animali:

Elenco degli animali: v. allegato

2.2 Bovini

(utilizzare le etichette adesive della BDTA anche sulle copie)

Caprini

Numero dell'animale (marca auricolare)

Bovini, caprini

Data di nascita (mese/anno) Sesso (m / f / c¹)

Informazione di diritto privato Gravidanza bovina (sì/no) (requisito settore)²

Numero dell'azienda (secondo la marca auricolare)

Numero di animali con lo stesso n. d'azienda

| Numero dell'animale (marca auricolare) | Bovini, caprini | Data di nascita (mese/anno) | Sesso (m / f / c ¹) | Informazione di diritto privato Gravidanza bovina (sì/no) (requisito settore) ² | Numero dell'azienda (secondo la marca auricolare) | Numero di animali con lo stesso n. d'azienda |
|--|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---|--|
| | | | / | | | |
| | | | / | | | |
| | | | / | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3. Luogo di destinazione, scopo del trasferimento

Nome e indirizzo dell'acquirente, del commerciante o del commercio intermedio / del mercato

- Vendita Macellazione Estivazione / svernamento Mercato, vendita all'asta Esposizione

4. Conferma che l'azienda è indenne da epizootie

L'azienda di provenienza non è soggetta ad alcun provvedimento di polizia epizootica.

Se il detentore non può confermare quanto precede segnando con una crocetta la casella corrispondente, il veterinario ufficiale deve compilare un certificato d'accompagnamento speciale.

5. Conferma relativa all'utilizzo di medicinali e alla salute degli animali

Nessuno degli animali elencati ai punti 2.1 e 2.2 è malato, ferito o infortunato.

A nessuno degli animali elencati ai punti 2.1 e 2.2 sono stati somministrati medicinali il cui termine d'attesa non è ancora scaduto.

Se il detentore non può confermare quanto precede segnando le caselle con una crocetta, occorre compilare le rubriche seguenti.

Il detentore notifica che gli animali con il numero di identificazione:

- sono stati malati o infortunati durante gli ultimi 10 giorni. (Tipo di malattia / di infortunio)
- sono stati trattati con medicinali il cui periodo d'attesa non è ancora scaduto.
- hanno ricevuto foraggi medicinali che possono produrre residui nella carne.

Data del trattamento / del foraggiamento Medicamento/i:

6. Firma del detentore di animali responsabile

Luogo / data del trasferimento Cognome e nome (in stampatello) Firma

7. Indicazioni sulla durata del trasporto (art. 15 LPAn, art. 152 cpv. 1 lett. e ed art. 152a OPAn)

| | Condizione art. 152a cpv. 2 | Orario del carico (ore e minuti) | Orario dello scarico (ore e minuti) | Tempo di percorrenza (ore e minuti) | Numero di targa | Firma autista |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1. Trasporto | <input type="checkbox"/> soddisfatta | | | | | |
| 2. Trasporto | <input type="checkbox"/> soddisfatta | | | | | |
| 3. Trasporto | <input type="checkbox"/> soddisfatta | | | | | |



Certificato d'accompagnamento per animali a unghia fessa

Il certificato d'accompagnamento è valido soltanto il giorno del trasferimento. Per gli animali che vengono trasportati di notte per la macellazione il certificato d'accompagnamento è valido fino all'arrivo al macello, a meno che non siano stati portati nel frattempo in un'altra azienda detentrici di animali.

1. Azienda di provenienza

N. BDTA

Cognome, nome

Indirizzo

NPA, luogo di domicilio

2.1 Specie animali:

- Ovini
- Selvaggina biungolata
- Camelidi del nuovo mondo (lama e alpaca)
- Suini (condotti direttamente al macello)

Numero totale di animali:

Elenco degli animali: v. allegato

2.2 Bovini

(utilizzare le etichette adesive della BDTA anche sulle copie)

Caprini

Numero dell'animale
(marca auricolare)

Bovini, caprini

Data di nascita
(mese/anno)

Sesso
(m / f / c¹)

Informazione di diritto privato
Gravidanza bovina (sì/no)
(requisito settore)²

Numero dell'azienda
(secondo la marca auricolare)

Numero di animali
con lo stesso n.
d'azienda

| Numero dell'animale (marca auricolare) | Bovini, caprini | Data di nascita (mese/anno) | Sesso (m / f / c ¹) | Informazione di diritto privato Gravidanza bovina (sì/no) (requisito settore) ² | Numero dell'azienda (secondo la marca auricolare) | Numero di animali con lo stesso n. d'azienda |
|---|-----------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| | | | / | | | |
| | | | / | | | |
| | | | / | | | |
| | | | / | | | |
| | | | / | | | |
| | | | / | | | |
| | | | / | | | |
| | | | / | | | |
| | | | / | | | |
| | | | / | | | |

3. Luogo di destinazione, scopo del trasferimento

Nome e indirizzo dell'acquirente, del commerciante o del commercio intermedio / del mercato

- Vendita Macellazione Estivazione / svernamento Mercato, vendita all'asta Esposizione

4. Conferma che l'azienda è indenne da epizootie

L'azienda di provenienza non è soggetta ad alcun provvedimento di polizia epizootica.

Se il detentore non può confermare quanto precede segnando con una crocetta la casella corrispondente, il veterinario ufficiale deve compilare un certificato d'accompagnamento speciale.

5. Conferma relativa all'utilizzo di medicinali e alla salute degli animali

Nessuno degli animali elencati ai punti 2.1 e 2.2 è malato, ferito o infortunato.

A nessuno degli animali elencati ai punti 2.1 e 2.2 sono stati somministrati medicinali il cui termine d'attesa non è ancora scaduto.

Se il detentore non può confermare quanto precede segnando le caselle con una crocetta, occorre compilare le rubriche seguenti.

Il detentore notifica che gli animali con il numero di identificazione:

sono stati malati o infortunati durante gli ultimi 10 giorni. (Tipo di malattia / di infortunio)

sono stati trattati con medicinali il cui periodo d'attesa non è ancora scaduto.

hanno ricevuto foraggi medicinali che possono produrre residui nella carne.

Data del trattamento / del foraggiamento Medicamento/i:

6. Firma del detentore di animali responsabile

Luogo / data del trasferimento

Cognome e nome (in stampatello)

Firma

7. Indicazioni sulla durata del trasporto (art. 15 LPAn, art. 152 cpv. 1 lett. e ed art. 152a OPAn)

| | Condizione art. 152a cpv. 2 | Orario del carico (ore e minuti) | Orario dello scarico (ore e minuti) | Tempo di percorrenza (ore e minuti) | Numero di targa | Firma autista |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------|---------------|
| 1. Trasporto | <input type="checkbox"/> soddisfatta | | | | | |
| 2. Trasporto | <input type="checkbox"/> soddisfatta | | | | | |
| 3. Trasporto | <input type="checkbox"/> soddisfatta | | | | | |



Certificato d'accompagnamento per animali a unghia fessa

Il certificato d'accompagnamento è valido soltanto il giorno del trasferimento. Per gli animali che vengono trasportati di notte per la macellazione il certificato d'accompagnamento è valido fino all'arrivo al macello, a meno che non siano stati portati nel frattempo in un'altra azienda detentrici di animali.

1. Azienda di provenienza

N. BDTA

Cognome, nome

Indirizzo

NPA, luogo di domicilio

2.1 Specie animali:

- Ovini
- Selvaggina biungolata
- Camelidi del nuovo mondo (lama e alpaca)
- Suini (condotti direttamente al macello)

Numero totale di animali:

Elenco degli animali: v. allegato

2.2 Bovini

(utilizzare le etichette adesive della BDTA anche sulle copie)

Caprini

Numero dell'animale (marca auricolare)

Bovini, caprini

Data di nascita (mese/anno)

Sesso (m / f / c¹)

Informazione di diritto privato
Gravidanza bovina (sì/no)
(requisito settore)²

Numero dell'azienda (secondo la marca auricolare)

Numero di animali con lo stesso n. d'azienda

| Numero dell'animale (marca auricolare) | Bovini, caprini | Data di nascita (mese/anno) | Sesso (m / f / c ¹) | Informazione di diritto privato Gravidanza bovina (sì/no) (requisito settore) ² | Numero dell'azienda (secondo la marca auricolare) | Numero di animali con lo stesso n. d'azienda |
|--|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---|--|
| | | | / | | | |
| | | | / | | | |
| | | | / | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3. Luogo di destinazione, scopo del trasferimento

Nome e indirizzo dell'acquirente, del commerciante o del commercio intermedio / del mercato

- Vendita Macellazione Estivazione / svernamento Mercato, vendita all'asta Esposizione

4. Conferma che l'azienda è indenne da epizootie

L'azienda di provenienza non è soggetta ad alcun provvedimento di polizia epizootica.

Se il detentore non può confermare quanto precede segnando con una crocetta la casella corrispondente, il veterinario ufficiale deve compilare un certificato d'accompagnamento speciale.

5. Conferma relativa all'utilizzo di medicinali e alla salute degli animali

Nessuno degli animali elencati ai punti 2.1 e 2.2 è malato, ferito o infortunato.

A nessuno degli animali elencati ai punti 2.1 e 2.2 sono stati somministrati medicinali il cui termine d'attesa non è ancora scaduto.

Se il detentore non può confermare quanto precede segnando le caselle con una crocetta, occorre compilare le rubriche seguenti.

Il detentore notifica che gli animali con il numero di identificazione:

- sono stati malati o infortunati durante gli ultimi 10 giorni. (Tipo di malattia / di infortunio)
- sono stati trattati con medicinali il cui periodo d'attesa non è ancora scaduto.
- hanno ricevuto foraggi medicinali che possono produrre residui nella carne.

Data del trattamento / del foraggiamento Medicamento/i:

6. Firma del detentore di animali responsabile

Luogo / data del trasferimento Cognome e nome (in stampatello) Firma

7. Indicazioni sulla durata del trasporto (art. 15 LPAn, art. 152 cpv. 1 lett. e ed art. 152a OPAn)

| | Condizione art. 152a cpv. 2 | Orario del carico (ore e minuti) | Orario dello scarico (ore e minuti) | Tempo di percorrenza (ore e minuti) | Numero di targa | Firma autista |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1. Trasporto | <input type="checkbox"/> soddisfatta | | | | | |
| 2. Trasporto | <input type="checkbox"/> soddisfatta | | | | | |
| 3. Trasporto | <input type="checkbox"/> soddisfatta | | | | | |

Spiegazioni relative al certificato d'accompagnamento per animali a unghia fessa

Osservazioni generali

- ☞ Il presente certificato d'accompagnamento deve essere compilato per tutti gli animali a unghia fessa che lasciano, temporaneamente o in permanenza, la loro azienda di provenienza.
- ☞ Il certificato d'accompagnamento deve essere compilato in modo completo e veritiero nonché firmato dal detentore di animali responsabile.
- ☞ L'originale del certificato d'accompagnamento deve accompagnare gli animali che vi figurano fino al nuovo luogo di destinazione, dove viene consegnato al nuovo detentore di animali. Questa copia originale deve essere conservata per tre anni nel luogo di destinazione.
- ☞ La copia 1 (gialla) del certificato d'accompagnamento è a disposizione in caso di necessità: può essere ceduta ai responsabili di mercati, esposizioni e manifestazioni analoghe oppure utilizzata per la registrazione al momento del trasporto.
- ☞ La copia 2 (verde) del certificato d'accompagnamento deve essere conservata per 3 anni nell'azienda di provenienza.
- ☞ Il certificato d'accompagnamento è valido soltanto il giorno del suo rilascio. Per gli animali che vengono trasportati di notte per la macellazione il certificato d'accompagnamento è valido fino all'arrivo al macello, a meno che non siano stati portati nel frattempo in un'altra azienda detentrica di animali.
- ☞ Se un animale lascia un'azienda, un mercato o un'esposizione lo stesso giorno in cui vi è arrivato, non è necessario rilasciare un nuovo certificato d'accompagnamento. In tal caso, si può riutilizzare il medesimo certificato impiegato per il trasferimento di andata. Il luogo di destinazione temporaneo deve però essere indicato al punto 3.
- ☞ Se gli animali hanno lasciato un'azienda per più di un giorno, il detentore di animali responsabile deve rilasciare un nuovo certificato d'accompagnamento per il trasferimento di ritorno o un trasferimento ulteriore. Fanno eccezione gli animali che partecipano a mercati, esposizioni o manifestazioni analoghe di durata superiore a un giorno, come pure gli animali trasferiti in un'azienda di estivazione. Per questi animali è possibile riutilizzare il certificato d'accompagnamento originale, indicando chiaramente il luogo di destinazione temporaneo, a condizione che essi ritornino nell'azienda di provenienza, che non ci siano stati cambiamenti di proprietario e che quanto risulta ai punti 4 e 5 del certificato d'accompagnamento sia sempre corretto. Se queste condizioni non sono soddisfatte, occorre rilasciare un nuovo certificato d'accompagnamento.
- ☞ Fino a nuovo avviso, i camelidi del nuovo mondo (lama, alpaca) non devono essere muniti di marchio d'identificazione.

Precisazioni in merito ai singoli punti del modulo

1. Azienda di provenienza

- Il gestore della banca dati sul traffico di animali (BDTA) attribuisce un numero (n. BDTA) ad ogni azienda in cui sono detenuti animali a unghia fessa. In questo spazio deve essere registrato il n. BDTA dell'azienda di provenienza (scrivendolo a mano oppure apponendo il timbro BDTA o l'etichetta label).

2.1 Specie animali: ovini, selvaggina biungolata, camelidi del nuovo mondo (lama, alpaca), suini condotti direttamente al macello

- Indicare con una crocetta la specie animale in questione. Occorre rilasciare un certificato d'accompagnamento separato per ognuna di queste specie animali. Inoltre bisogna indicare il numero totale degli animali.
- I proprietari di animali che desiderano menzionare individualmente gli animali elencati al punto 2.1 (p. es. pecore di allevamento, camelidi del nuovo mondo [lama, alpaca]) possono utilizzare a tale scopo le caselle previste al punto 2.2 (rubrica bovini, caprini, altri suini).

2.2 Bovini, caprini, altri suini

- Occorre rilasciare un certificato d'accompagnamento separato per ognuna di queste specie animali e registrare il numero totale degli animali.
- Il numero dell'animale (n. del marchio auricolare) viene attribuito dal gestore della banca dati sul traffico di animali.
- Per ogni casella può essere registrato soltanto un numero di identificazione. Deve essere indicato il numero di identificazione completo.
- Occorre fornire le indicazioni seguenti:
 - per i bovini: numero di identificazione dell'animale, data di nascita, sesso. Per gli animali provenienti dall'estero deve essere annotato anche il codice del Paese, se l'iscrizione è fatta a mano.
 - per i caprini: numero di identificazione dell'animale.
 - per gli altri suini: numero dell'azienda secondo il marchio auricolare (n. BDTA), numero degli animali con lo stesso numero dell'azienda
- In caso di trasferimento di più di 3 singoli animali o di più di 6 gruppi di animali, i rispettivi numeri di identificazione degli animali / dei gruppi di animali possono essere registrati nel modulo complementare «Elenco degli animali». A tale scopo occorre quindi apporre una crocetta nella casella «Elenco degli animali allegato» ai punti 2.1 o 2.2 del certificato d'accompagnamento.
- Se lo stesso elenco viene riutilizzato (p. es. dopo l'estivazione), occorre indicare il numero di animali e la data in cui l'elenco è stato modificato; il modulo deve essere firmato dal detentore di animali che ne è stato responsabile per ultimo.

• Informazioni di diritto privato sulla gravidanza

Proviande – Informazioni tecniche per evitare la macellazione di animali gravidi della specie bovina (in tedesco) => (www.proviande.ch)

Nell'apposita casella obbligatoria occorre indicare con «Sì» o «No» un'eventuale gravidanza solo per le bovine a partire dai 18 mesi di vita o per le vacche dopo 5 mesi dall'ultimo parto. Di regola, l'informazione sullo stato di gravidanza deve essere trasmessa in caso di trasferimento di animali della specie bovina. In caso di dubbio il detentore di animali deve sottoporre gli animali a un controllo per diagnosticare la gravidanza prima del trasferimento.

3. Luogo di destinazione, scopo del trasferimento

- Se un gruppo di animali della stessa specie lascia contemporaneamente l'azienda per essere trasferito nel medesimo luogo di destinazione permanente, è sufficiente rilasciare un unico certificato d'accompagnamento.
- Se il luogo di destinazione permanente non è ancora noto (p. es. mercato, commercio intermedio), per ogni animale occorre rilasciare un certificato d'accompagnamento distinto.
- Se gli animali o i gruppi di animali si trovano soltanto temporaneamente in un luogo di destinazione, occorre indicare tale(i) luogo(i) di destinazione intermedio(i) (p. es. commercio intermedio, mercato) al punto 3.

4. Conferma che l'azienda è indenne da epizootie

- Se l'azienda è soggetta a provvedimenti di polizia epizootica, il detentore di animali non può rilasciare alcun certificato d'accompagnamento. Spetta invece al veterinario ufficiale rilasciare il certificato d'accompagnamento speciale.

- 5. Se vi sono dubbi sullo **stato di salute degli animali** e sui termini d'attesa dei medicinali, occorre contattare il **veterinario dell'effettivo**.

- 6. **Firma del detentore di animali responsabile:** la persona responsabile conferma con la sua firma l'esattezza dei punti da 1 a 6.

7. Indicazioni concernenti la durata del trasporto

Secondo l'articolo 15 della legge federale sulla protezione degli animali (LPAn), il trasporto non deve durare più di sei ore a partire dal punto di carico. La durata del trasporto equivale al tempo in cui le ruote del mezzo di trasporto girano (la durata del trasporto degli animali equivale dunque al tempo di guida per l'autista). Secondo l'articolo 152 capoverso 1 lettera e nonché l'articolo 152a dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), la rispettiva durata del trasporto deve essere comunicata per iscritto al momento della consegna degli animali al destinatario. Le indicazioni necessarie a tale scopo possono essere inserite al punto 7. Per indicare in modo trasparente la durata del trasporto, occorre inserire l'orario del carico e l'orario dello scarico. Inoltre, il conducente deve registrare la targa del mezzo di trasporto degli animali e confermare tutte le indicazioni apportando il suo nome e la firma. Il calcolo della durata del trasporto inizia da capo dopo una sosta di almeno due ore se gli animali sono detenuti conformemente all'allegato 1 OPAn e se hanno accesso ad acqua ed eventualmente a latte. Ciò deve essere confermato prima del trasporto successivo dal conducente indicando una al punto «condizione soddisfatta» nella prima colonna.